

Infine, data la complessità degli argomenti di fatto e di diritto sollevati dalle ricorrenti e la necessaria analisi economica, la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento formale d'esame ai sensi dell'art. 88, n. 2 CE.

- (¹) Sentenze 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring, Racc. pag. I-9067, e 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg, non ancora pubblicata nella Raccolta.
- (²) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1).

Ricorso del sig. Georgios Pantoulis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 agosto 2003

(Causa T-290/03)

(2003/C 264/56)

(Lingua processuale: il greco)

Il 18 agosto 2003, il sig. Georgios Pantoulis, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. Charissios Tagaras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/6/01 — settore 02 di non iscriverlo nell'elenco di riserva del citato concorso nonché la risposta negativa della convenuta, datata 10.6.2003, al reclamo amministrativo R/55/2003 depositato dal ricorrente il 10.2.2003, contenente la domanda di annullamento della commissione giudicatrice;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazioni del bando di concorso, dei principi e delle regole che disciplinano il funzionamento delle commissioni giudicatrici, del principio della parità di trattamento nonché dello Statuto del personale (allegato 3), violazioni che asserisce siano derivate:

- dall'omesso esame di un numero ignoto di candidati nella lingua da essi dichiarata come «principale»;
- dall'omesso esame del ricorrente nella terza lingua che egli aveva dichiarato, nonché dal trattamento a suo parere differenziato dei candidati nel corso dell'esame nella terza lingua e nelle altre eventuali lingue che essi conoscevano;
- dalla nomina di altri membri della commissione giudicatrice, in aggiunta a quelli nominati inizialmente, dopo che erano stati resi noti i nomi dei candidati ammessi alle prove orali, dal fatto che la commissione giudicatrice comprendeva due membri nominati dal comitato del personale anziché uno, nonché dal mutamento della composizione della commissione nel corso dello svolgimento delle prove orali.

Ricorso della Messe Berlin GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 20 agosto 2003

(Causa T-292/03)

(2003/C 264/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 20 agosto 2003 la Messe Berlin GmbH, Berlino, rappresentata dagli avv.ti R. Lange e E. Schalast, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 5 giugno 2003 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (caso R 646/2001-2);
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di Marchio denominativo «HOME-
cui si richiede la registra- TECH», (domanda n. 1985118)
zione: